

# Saggi

---

## **Nell'età delle macchine. Artefici, operai, telegrafisti: diritto codificato e incertezze classificatorie dei giuristi**

*di Giovanni Cazzetta*

*Sommario:* 1. L'età meccanica e la crisi di un mondo. - 2. Altri operai... Altri artefici... - 3. Come operai: indipendenti «al servizio altrui». - 4. Senza confini: «la rivoluzione elettrica». - 5. Un interprete: il telegrafista. - 6. Arte meccanica, arte liberale e «arte del telegrafista». - 7. Definizioni e classificazioni: soggetti e tempi del diritto.

Il confronto dei giuristi con le macchine nel corso del primo Ottocento ha molto a che fare con il tema del nostro Convegno su “Rupturas, Crises e Direito”. Senza alcuna pretesa di affrontare la complessa relazione fra rivoluzione industriale, trasformazioni tecnologiche e diritto, proporrò notazioni minime su due aspetti: a) sulle incertezze classificatorie dei giuristi di fronte all'emersione di un nuovo protagonista sociale, “l'operaio”, “l'operaio delle officine”, l'operaio “accessorio della macchina”, “la classe degli operai moderni”, nell'orizzonte del diritto uguale dell'età della codificazione, nella lunga crisi delle definizioni e delle parole di antico regime; b) sul primo impatto della “istantaneità” nelle comunicazioni prodotte dal telegrafo elettrico, una macchina che a metà Ottocento rivoluzionò l'immaginario proponendo non solo la prima rappresentazione di un mondo moderno senza confini e distanze, ma anche quella di nuovi protagonisti sociali.

### *1. L'età meccanica e la crisi di un mondo*

Con toni cupi e critici nei confronti della rivoluzione industriale, nel 1829, su un illustre giornale liberal conservatore inglese, la *Edinburgh Review*, Thomas Carlyle poneva assieme «età meccanica» e crisi di un mondo. «Se ci chiedessero di caratterizzare con una sola parola questa età nostra noi saremmo tentati di definirla non l'età eroica, o religiosa,

*Relazione tenuta al IX Congresso Brasileiro de Historia do Direito (Rio de Janeiro, 4-6 settembre 2017), dedicato a “Rupturas, Crises e Direito”.*

o filosofica, o morale, ma soprattutto come *l'età meccanica*. La nostra età è quella della macchina in tutta la compiutezza del termine». Inseguito esclusivamente l'utilità materiale, l'efficienza della produzione, il consumo, *l'età meccanica* distruggeva, a dire di Carlyle, ogni spiritualità, riduceva a rude meccanismo la visione della società e della politica, im-miseriva la condizione umana: «da ogni parte si è cacciato via il vivente artigiano per far posto a un operaio senz'anima ma più veloce. La spoletta sfugge alle dita del tessitore e cade tra dita d'acciaio che la fanno girare più rapidamente».

Movendosi lontano da tali toni critici, la rappresentazione maggiormente diffusa dell'Ottocento come “secolo delle macchine” si presenta, però, per lo più come inno al progresso. È celebrazione della macchina a vapore, della nuova metallurgia, delle strade ferrate capaci di unire i continenti, della navigazione degli oceani rivoluzionata da navi senza vele e da transatlantici propulsi a elica. Le grandi *Esposizioni universali* esaltano la nuova capacità produttiva e commerciale, le invenzioni di oggetti prodotti con le macchine e destinati al consumo di massa, alla creazione di nuovi mercati.

A metà Ottocento il progresso si misura considerando il moltiplicarsi degli usi del vapore: locomotive sempre più veloci; applicazioni della forza del vapore sempre più estese al lavoro meccanico nell'industria; diffondersi di macchine capaci di produrre macchine; uso del vapore per le macchine agricole. A suscitare grandi entusiasmi negli stessi anni è però già il passaggio dal vapore all'elettricità, la rivoluzione del telegrafo elettrico. La nuova macchina lascia immaginare un mondo unito in tutti i suoi punti, con le distanze abbattute e la parola «istantaneamente presente ovunque»<sup>1</sup>. Pochi anni dopo il collegamento tra Washington e Baltimora del 24 maggio del 1844, i cavi del telegrafo uniscono sponde opposte degli oceani, Londra a Calcutta, New York a San Francisco, Londra a New York. Si è certi di vivere “il secolo scientifico”, il “secolo della civilizzazione”. Non c'è parte della terra – si afferma – che non possa essere raggiunta dall'“incivilimento”, assorbita in un “corpo unitario”, unione complessiva d'interessi materiali, di tendenze intellettuali e spirituali: «la forza del vapore – scrive nel 1850 un sacerdote italiano intento a divulgare la telegrafia elettrica – ha dato vita al corpo, ora la forza dell'elettricità, annientando ogni distanza, darà vita all'anima»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Sprenger 2013; Doll 2013.

<sup>2</sup> Ghisi 1850, p. 74. Si può notare, per inciso che più di un secolo dopo McLuhan (*Understanding Media. The extension of Man*, 1964) parlerà del «villaggio globale» come

L'idea del progresso e del mondo unito dalla “trasmissione della parola”, dalla “legge dell'Europa civilizzatrice”, si misura negli stessi anni con la questione sociale, con le speranze tradite dalla libertà di lavorare concessa “a tutti” ma incapace di trasformarsi in lavoro dignitoso e in diritti, con la questione operaia e con operai che progressivamente si riconoscono come classe protesa a unirsi in “tutto il mondo” e a presentarsi – come si canterà poi nell'Internazionale – come “futura umanità”.

Nel *Manifesto del Partito comunista* (1848) i diversi profili s'incrociano: con le macchine e la grande industria la borghesia ha creato non solo «il mercato mondiale» ma ha prodotto anche il soggetto storico che capovolgerà l'esistente, «la classe degli operai moderni». L'industria moderna ha trasformato le piccole officine artigiane in grandi fabbriche organizzate militarmente, caratterizzate da masse operaie sottoposte a sorveglianza e gerarchie, asservite «ogni giorno e ogni ora» alle macchine, trasformate in «semplice accessorio della macchina». Tra le forze produttive, accostate alle macchine, all'applicazione della chimica all'industria e all'agricoltura, alla navigazione a vapore, Marx ed Engels menzionano anche «i telegrafi elettrici»: imponendo «la cosiddetta civiltà», i «crescenti mezzi di comunicazione» creano, certo, un «mondo a immagine e somiglianza della borghesia», ma rendono anche possibile il collegamento «tra operai di località diverse», l'unione fra gli «operai di tutto il mondo».

## 2. *Altri operai... Altri artefici...*

Silenzi e incertezze classificatorie caratterizzano le pagine dei giuristi di fronte all'età delle macchine. Non mancano, certo, interventi legislativi protesi a disciplinare le applicazioni tecniche e le scoperte scientifiche, a porre regole per le “invenzioni industriali” e, nella seconda metà del secolo, a ricercare un precario punto di equilibrio tra capitalismo industriale e questione sociale. Vorrei però soffermare l'attenzione ai margini di questi interventi “speciali” per considerare la codificazione civilistica, il nuovo diritto comune posto a programmare, oltre l'assetto di antico regime, la dimensione della vita quotidiana in nome di libertà e uguaglianza.

«estensione dell'uomo», come estensione del «nostro sistema nervoso centrale», come unione di coscienze: «l'era elettrica farà del mondo una sola coscienza».

Il Codice civile francese del 1804 è muto di fronte ai primi segni della rivoluzione industriale. Il silenzio è imposto dallo stesso “progetto Codice” che intende abbattere le particolarità del passato e proporre per il futuro un terreno uniforme, una superficie piatta, levigatissima, capace di seppellire radicate distinzioni e far germogliare un nuovo ordine. Il progetto è caratterizzato da forti e interessate ambiguità: da un lato la cancellazione, anche solo formale, delle disuguaglianze del passato è più che sbilenca; dall’altro la continua invocazione della legge uguale “per tutti” impedisce il riconoscimento giuridico di nuove particolarità sociali meritevoli di tutela e ostacola la costruzione del futuro.

Nei lavori preparatori del *Code civil* la parola “machine” si affaccia pochissime volte. Nei riferimenti alle persone tutte ora ugualmente libere di obbligare la propria opera “al servizio altrui”, non si intravedono officine, industrie, macchine. Significativamente menzionata assieme a *les ouvriers anglais*, la parola “machine” ricorre soltanto nel dibattito per l’introduzione (una sorta di ritorno, in realtà) del principio di reciprocità per il godimento dei diritti civili da parte degli stranieri. Chi si pronuncia contro, abbandonati gli entusiasmi rivoluzionari, non invoca ragioni filantropiche e l’universalismo dei diritti per tutto il genere umano ma, più prosaicamente, la necessità di attrarre capitali, industrie e operai qualificati per valorizzare gli interessi nazionali e per affrontare apertamente, rinunciando a miopi chiusure nazionalistiche, la concorrenza con il capitale e le *nouvelle machine* dell’industria inglese<sup>3</sup>.

Si tratta di un riferimento isolato. Non la fabbrica ma la bottega artigiana è nella mente dei redattori del *Code*. Gli operai nei lavori preparatori sono accomunati ai minori<sup>4</sup>, accostati ai domestici<sup>5</sup>, posti senza identità accanto a mestieri antichi e indipendenti. Ogni riferimento a fabbriche e a macchine degli operai inglesi è assente. Negli articoli del *Code civil* la parola “ouvrier” indica un lavoro di tipo artigianale<sup>6</sup>, oppure, al plurale, chiude l’elenco di mestieri: «Les maçon, charpentiers et autres ouvriers»; «Les maçon, charpentiers, serruriers et autres ouvriers», «Les architectes, entrepreneurs, maçon, et autres ouvriers»<sup>7</sup>. In solitudine ritroviamo la parola nel titolo della sezione «Du Louage des Domestiques

<sup>3</sup> Si cfr. in Fenet (1836) VII, in particolare nell’intervento di Boissy s’Anglas, p. 227 e ss.; e di Saint Aubain, p. 490 ss.

<sup>4</sup> Agli istitutori e agli artigiani si raccomanda di porsi nei loro confronti come genitori offrendo a «enfants et ouvriers des bonnes instructions et des bonnes exemples» (Fenet 1836 XIII, p. 478-479).

<sup>5</sup> Cfr. Fenet (1836) XIV, pp. 261-262.

<sup>6</sup> Artt. 532; 571; 1788; 1789; 1790; 1791; 1795.

<sup>7</sup> Artt. 1798; 1799; 2103; 2110; 2271.

et Ouvriers», e nulla lascia pensare che quegli operai accostati ai domestici abbiano a che fare con le macchine.

Nella traduzione ufficiale in italiano del *Code Civil* la parola *ouvrier* è sempre tradotta con la parola “artefice”<sup>8</sup>. “Artefice”, si scrive nel più noto dizionario dell’epoca, è chi esercita un lavoro in modo non servile, coltivando un’arte: è artefice, ad esempio, l’orologiaio, figura a metà tra l’artigiano e l’artista, lontana dall’idea di un lavoro servile o subordinato<sup>9</sup>. Gli *autres ouvriers* divengono nel testo italiano ora «altri artefici» ora «altri operai»<sup>10</sup>; resta difficile in ogni caso distinguere andando oltre i mestieri di antico regime. I Codici civili preunitari usano raramente la parola al singolare e alternano, al plurale, la dizione «altri artefici», con quella «altri operaj»<sup>11</sup>, talora le due figure persino si incontrano<sup>12</sup> ma stando al testo della legge resta difficile operare una precisa distinzione tra artefice ed operajo. Il legislatore del Codice civile italiano del 1865 appare imbarazzato di fronte alla questione e la risolve semplicemente rinunciando alla parola in trasformazione. Fa ampio uso del termine «artefice», menziona una sola volta «gli artigiani», dimentica la parola «operaio», cancella gli «altri operai»<sup>13</sup>. È come se, proprio nel momento in cui la parola iniziava a connotare un nuovo soggetto, a dare un volto a una nuova identità, il legislatore temesse di menzionare quegli operai non più artefici, volesse tenersi lontano da una parola sempre più contaminata dal “discorso operaio” e dalle richieste di emancipazione di “una classe” vissute come pericolosa rottura del diritto uguale. La parola

<sup>8</sup> Fa eccezione soltanto l’art. 532, ove si preferisce la dizione «operajo»; la scelta, indirizzata com’è a classificare i beni «mobili» non appare però particolarmente significativa: «I materiali provenienti dalla demolizione d’un edificio, o raccolti per costruirne uno nuovo, sono mobili sino a che siano impiegati *dall’operajo* in una costruzione».

<sup>9</sup> Tommaseo 1865, I, 634, sv.

<sup>10</sup> Art. 1798: «I muratori, falegnami ed *altri artefici...*»; art. 1799: «I muratori, falegnami, ferraj, ed *altri artefici...*»; art. 2110 e art. 2103: «Gli architetti, intraprenditori, muratori ed *altri operaj...*».

<sup>11</sup> Ad esempio, nel *Codice per lo regno delle due Sicilie – Leggi civili* (1819), ritroviamo una sola occorrenza della parola «operajo»; quattro della parola «operaj», «altri operaj»; sette della parola «artefice» e due della dizione «altri artefici». La parola «artigiano», ricorre nelle stesse situazioni in cui era utilizzata nella traduzione ufficiale del Codice napoleone, come traduzione di *artisan*: «Il minore che è negoziante, banchiere o artigiano...»; atto fatto da «mercantanti, artigiani, coltivatori di campagna, vignajuoli, giornalieri e persone di servizio»; responsabilità di «precettori ed artigiani, pe’ danni cagionati da loro allievi ed apprendisti». Non dissimile è il numero delle occorrenze nel *Codice civile per gli Stati di S.M. il re di Sardegna* (1837).

<sup>12</sup> Così ad esempio nel *Codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla* ove troviamo menzionati, in tema di privilegi, «artefici ed operaj» (art. 2147); «l’artefice e l’operajo» (art. 2160). La dizione «altri operaj» ricorre in questo Codice in quattro articoli.

<sup>13</sup> La parola «artefice» ricorre undici volte, la dizione «altri artefici» due volte.

“operai” ha una sola occorrenza nel codice del 1865; una svista del legislatore proteso a rimaneggiare lievemente i termini di prescrizione estintiva dell’azione, combinando e distinguendo una composita gerarchia di lavori, tutti ancora ben radicati nel passato<sup>14</sup>.

L’invisibilità dei nuovi operai addetti alle macchine nel diritto comune “uguale” è accompagnata dalla disciplina dei regolamenti di fabbrica e da forme vecchie e nuove di polizia del lavoro. La legge, infatti, non sempre tace. La particolare situazione sociale dei moderni operai addetti alle macchine emerge con grande nettezza distogliendo lo sguardo dai Codici civili e considerando la conservazione e l’affermazione di un apparato di controllo e coercizione posto a circondare il libero contratto di diritto comune. Il lemma “operaio” assume qui un significato nuovo, odora di fabbrica e, usato com’è solo al plurale, sa di “collettivo”, evoca la “classe degli operai moderni”. Nei Codici penali troviamo «operaj» in pericoloso «concerto» tra loro, posti in contrapposizione a «coloro che danno lavoro agli operaj» (qui sono i datori di lavoro a non avere nome). Rivolto agli operai, agli operai delle officine, il divieto di coalizione posto dalla legge Le Chapelier e poi confermato, con sanzioni inasprite nel Codice penale francese del 1810 e nei Codici penali ispirati a quel modello<sup>15</sup>, conferisce al nuovo soggetto

<sup>14</sup> Dalle norme particolari sulla prescrizione estintiva dell’azione affiora un composto quadro di mestieri, tutti lontani dalla “età delle macchine”. Nel Codice Napoleone si prescrive in sei mesi «l’action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu’ils donnent au mois; Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent; Celle des *ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires*» (art 2271). L’articolo successivo prevedeva si prescrivessero col decorso di un anno «le azioni dei medici, chirurghi, e speziali per le loro visite [...]; degli uscieri [...]; De’ mercanti per le merci che vendono ai particolari non mercanti; Di quelli che tengono case di convitto [...]; e degli altri maestri, per il prezzo dell’istruzione; Dei *domestici* stipendiati ad anno, per il pagamento del loro salario». Il Codice civile italiano del 1865 modifica leggermente il quadro: conserva la prescrizione di sei mesi solo per le azioni degli osti e dei locandieri (art. 2138), mentre prevede che si prescrivano col decorso di un anno le azioni «Dei professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere ed arti, per le lezioni che danno a giorni o a mesi; Degli uscieri, per la mercede degli atti che notificano e delle commissioni che eseguiscano; De’ commercianti, per il prezzo delle merci vendute a persone che non ne fanno commercio; Di coloro che tengono convitto o case di educazione e d’istruzione d’ogni specie, per il prezzo della pensione ed istruzione dei loro convittori, allievi ed apprendenti; *Dei domestici, degli operai e giornalieri, per il pagamento dei salari, delle somministrazioni e loro giornate di lavoro*» (art. 2139). Il successivo art. 2140 prevede che si prescrivano col decorso di tre anni le azioni di «professori, maestri e ripetitori di scienze lettere ed arti stipendiati a tempo più lungo di un mese; Dei medici, chirurghi o speziali, per le loro visite, operazioni e medicinali; Degli avvocati, procuratori alle liti ed altri patrocinatori [...]; Dei notai pel pagamento delle spese e degli onorari [...]; Degli ingegneri, degli architetti, dei misuratori e ragionieri...».

<sup>15</sup> L’art. 415: «Ogni concerto di operaj per far cessare nello stesso tempo il lavoro, interdire il lavoro in un officio...»; art 414: «Qualunque concerto fra quelli che fanno la-

identità e autonomia nel giuridico soltanto nel momento della devianza rispetto all'ordine costituzionale uguale progettato dal Codice civile. Fondendosi con l'uso di un apparato regolamentare di antico regime<sup>16</sup>, tali disposizioni accentuano la tensione fra la proclamata libertà e uguaglianza del diritto comune e le regole dell'eccezione. Le parole della legge ne escono lacerate. Il timore dei traduttori nell'uso del termine operaio nel diritto comune non trova così riscontro nei Codici penali (qui gli *ouvriers* non diventano artefici), nella disciplina della mobilità operaia e della polizia del lavoro<sup>17</sup>, nel controllo dello spazio della fabbrica<sup>18</sup>, nelle leggi di pubblica sicurezza (ove non si esita a dedicare agli «operaj» il titolo di un'intera sezione)<sup>19</sup>.

Per altro verso, il diffondersi delle macchine traspare dalle tutele predisposte per le «invenzioni». La legge del Regno di Sardegna «intorno alle privative per invenzioni o scoperte industriali» (legge 12 marzo 1855, n. 782, estesa dopo l'unificazione a tutto il regno) mostra per così dire in controluce gli operai invisibili nel diritto comune, elencando strumenti, ordigni, congegni, disposizioni meccaniche, processi e metodi di produzione industriale, nuovi motori, nuove applicazioni industriali di una forza già nota, applicazioni tecniche d'un principio scientifico capaci di offrire immediati risultamenti industriali<sup>20</sup>.

vorare gli operai» (*Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia*, 1810). Tali dizioni (sia pure all'interno di una formulazione dell'articolo leggermente modificata: si fa riferimento all'assenza di «una ragionevole causa») sono conservate negli articoli 399 e 398 del *Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1839), poi negli articoli 386 e 385 di quello del 1859.

<sup>16</sup> Basti pensare al controllo del *nomadisme ouvrier* e alla disciplina del *livret ouvrier*. Riprendendo una normativa di antico regime (in particolare le disposizioni generali fissate dalla *Lettres-patentes 2 janvier 1749*), nel 1803 (arrête 9 frimaire an XII) si impose agli operai la tenuta di un *livret* da far vistare dal comune e, a Parigi, Lione e Marsiglia, dai commissariati di polizia: «Tous ouvrier qui voyagerait sans être muni d'un livret ainsi visé, sera réputé vagabond, et pourra être arrêté et puni comme tel». In Francia i *Codes des ouvriers* degli anni trenta sovrappongono richiami alla disciplina civilistica e penalistica, congiungendo retorica della svolta codicistica, richiamo a norme di antico regime e riferimenti alla giurisprudenza probivirale (cfr. Malepeyre, 1833; Celliez, 1836). La persuasione al libero contratto nel diritto comune uguale, ove «non ci sono più distinzioni di classe» e (anche) «gli operai hanno diritti», si congiunge con una trattazione dei «doveri degli operai», degli operai delle fabbriche, che propone vincoli, sottomissioni, coercizioni, «rispetto di antiche tradizioni» (cfr. Monfalcon, 1836; Mollot, 1856).

<sup>17</sup> Cfr. Mori 2011; *Polizia del lavoro* (2011).

<sup>18</sup> Cfr. Maifreda 2007; Maifreda 2011.

<sup>19</sup> Il capo IV del regio decreto sabaudo 13 novembre 1859 n. 3720 è intitolato «Dei libretti e consegne degli operai e forestieri»; la sezione V della Legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865 è intitolata «Degli operaj».

<sup>20</sup> Cfr. Fusar Poli 2012, p. 39 ss., p. 47.

### 3. *Come operai: indipendenti «al servizio altrui»*

Gli interpreti appaiono disorientati di fronte a tale assetto legislativo. Ogni tentativo di far chiarezza, di porre precise definizioni e classificazioni si scontra non solo con silenzi e ambiguità della legge, ma anche con un vocabolario mentale contraddistinto da continui riferimenti a gerarchie sociali, a sedimentate distinzioni che frammentano ulteriormente il diritto uguale e, spesso, ne acuiscono le contraddizioni.

Pur vicinissimo nel Codice civile al domestico, l'operaio è presentato lontanissimo da quella figura servile: l'operaio – si afferma – è libero, non è coinvolto con tutta la sua persona «al servizio altrui», è in grado di vivere in autonomia, è indipendente, è socialmente superiore al domestico<sup>21</sup>. Gli addetti alle macchine, gli operai delle fabbriche, non sono coloro che «servono» prestando un lavoro «rozzo e penoso», coloro cui è richiesta «una fatica puramente materiale», non sono come i domestici, «ultimo gradino della scala sociale»: «gli operai appartengono a una classe più elevata, sono coloro che si occupano delle arti meccaniche», coloro che conservano «indipendenza»<sup>22</sup>. La definizione in positivo degli addetti alle arti meccaniche è accompagnata costantemente dal riferimento alla loro “indipendenza”: gli interpreti scrivono *operaio* ma intendono *ouvrier/artefice*, orologiai un po' artigiani e un po' artisti. Ancora negli anni settanta Laurent (1877) traccia allo stesso modo «la gran differenza» posta a dividere operai e domestici: «I proletari delle nostre città industriali non vogliono più servire; essi preferiscono *lavorare come operai* per quanto rude sia il loro lavoro, e ciò perché conservano *indipendenza*, non servono un padrone e non dipendono dai di lui capricci»<sup>23</sup>.

A dettare le distinzioni è più la mentalità degli interpreti che la lettura delle norme. Una ben diversa immagine dell'operaio emerge, infatti, considerando la distinzione posta dalla dottrina tra “lavoro manuale” e “lavoro della mente” delle professioni liberali. I giuristi propongono separazioni nette che riproducono e rilanciano, a fronte della legge uguale e accanto alla retorica dell'uguale dignità di tutti i lavori, antichi pregiudizi negativi nei confronti delle tecniche e disprezzo per le professioni

<sup>21</sup> Borsari 1878, p. 777.

<sup>22</sup> Troplong 1841, p. 269.

<sup>23</sup> Laurent 1877, p. 412. La difficoltà di definire “operaio” resta forte anche agli inizi del secolo: si vedano, ad esempio, le prolisse e generiche voci «Operai» (Santangelo Spoto 1906, p. 411 ss.) e «Operai e domestici» (Pagani 1906, p. 443 ss.) presenti nel *Digesto Italiano*.

manuali<sup>24</sup>. Emblemativo da questo punto di vista l'interminabile dibattito tra chi riteneva che il Codice trattasse "indistintamente" tutti i diversi tipi di lavoro retribuito e quanti, al contrario, pensavano che le professioni liberali, i lavori rispettabili («il giureconsulto, il medico, il chirurgo, il maestro di musica, il poeta...») fossero da separare, da isolare, dal lavoro «servile» dei domestici e dal lavoro «meccanico» degli operai. La battaglia per sottrarre «il lavoro della mente e del cuore» dal contratto di locazione d'opere intendeva opporsi «al materialismo e all'industrialismo», rifiutava – in nome della «dignità degli uomini la cui opera è essenzialmente opera dell'intelletto» – il desolante materialismo volto a considerare l'uomo esclusivamente come macchina architettata per produrre e il lavoro come un capitale commerciale<sup>25</sup>. Qui gli operai (gli operai delle fabbriche) appaiono vicinissimi ai domestici assorbiti nel vortice di un nuovo e degradante lavoro servile.

Racchiuse fra opposte mitologie, le particolari forme di soggezione e dipendenza create «ogni giorno e ogni ora» dal rapporto con le macchine sono come invisibili agli occhi dei giuristi. Certo, con Lewis Mumford si può comunque ben affermare che «l'orologio, più che la macchina a vapore, è stata la macchina vitale dell'era industriale moderna»; l'oscillazione fra la polarità dell'indipendenza e quella della servitù disciplina la transizione dai mestieri al "lavoro meccanico", sostiene la precettistica morale volta a educare al "progresso industriale", a mostrare l'assenza di antagonismo «tra la macchina e l'operaio, tra il capitale e il lavoro»<sup>26</sup>, legittima antiche forme di controllo e nuove forme di subordinazione<sup>27</sup>.

<sup>24</sup> Sui pregiudizi nei confronti del lavoro tecnico e sulle forme di disprezzo nei confronti dei mestieri nel mondo antico si veda ora Marcone 2016, p. 113 e ss.; Cristofori 2016, p. 149 ss.

<sup>25</sup> Le pagine più note indirizzate a sottrarre all'industrialismo e al materialismo della locazione d'opere le professioni liberali sono quelle di Troplong (Troplong 1841, n. 787; n. 807). Chi ipotizza per le professioni liberali non il contratto di mandato ma un «contratto *sui generis*, innominato», mostra comunque imbarazzo e disappunto nei confronti della parificazione delle professioni liberali con l'universo di persone la cui libertà si congiunge con il servizio, «i servitori salariati e gli operai» (Pacifi Mazzoni 1869, p. 391). Tristemente rassegnato alla modernità appare invece chi propone una lettura unitaria del contratto, ritenendo sconfitto il «sentimentalismo» di Troplong: «Nel secolo in cui viviamo il materialismo e l'industrialismo hanno soffocato il sentimentalismo, ed è opera vana il tentare di ridonare a quest'ultimo il sopravvento, ponendo a tortura il testo della legge» (Ricci 1886, p. 371).

<sup>26</sup> «Strumento potentissimo di progresso industriale», la macchina accresce il «sentimento della dignità dell'operaio», lasciando a suo carico soltanto «la direzione saggia e intelligente, la sorveglianza premurosa e assidua. Se prima all'operaio si chiedeva della forza, ora gli si domanda l'attitudine a ben governarla, a dirigerla» (Seletti 1869, p. 21 ss.).

<sup>27</sup> Il retaggio appare ben visibile anche nel momento in cui si affermerà la categoria della subordinazione. Cfr. Veneziani 2003.

Solo a fine Ottocento il rapporto degli operai con le macchine assumerà un rilievo giuridico a fini di tutela. Basti pensare alla nascita della categoria del rischio professionale posta a base dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro nell'industria. La tutela è prospettata come un'eccezione alle regole di diritto codificato: le leggi speciali designano una transitoria deviazione dall'uniformità del diritto comune liberale, non si tratta – si afferma – di vero e proprio diritto. Il Novecento come “secolo del lavoro” e del riconoscimento dei diritti costituzionali per i lavoratori appare ancora lontano. Qui è sufficiente notare che la parola “operai” svincolata dai retaggi di antico regime si affaccia nel diritto comune civilistico quando essa comincia a scomparire dai Codici penali, quando “i moderni operai” acquistano identità oltre la legge<sup>28</sup>.

#### 4. *Senza confini: “la rivoluzione elettrica”*

La “rivoluzione elettrica” generò grandi entusiasmi anche tra i giuristi. L'impatto sulle categorie consolidate fu, però, almeno nel diritto civile, particolarmente povero.

Nella seconda metà dell'Ottocento due profili innovativi furono collegati in modo pressoché unanime dai giuristi al telegrafo elettrico: l'impossibilità di contenere la disciplina del nuovo sistema “mondiale” di comunicazione entro i confini dello Stato; la necessità di operare un rigido controllo statale sul nuovo sistema di comunicazione. L'inedita immagine di un mondo senza confini e distanze sminuiva e nello stesso tempo esaltava la potenza dello Stato e il ruolo della civilizzazione. Lo stesso ampio uso del termine “servizio pubblico” con riferimento al telegrafo elettrico rendeva singolarmente evidente soprattutto l'aspetto dell'esportazione della civilizzazione voluta e controllata dagli Stati.

La trasmissione immediata della parola è vissuta come una rivoluzione: il telegrafo elettrico esporta “incivilimento”; consente di raggiungere istantaneamente ogni luogo, di collegare l'intero mondo. Quei cavi cosparsi per l'Europa e per tutto il mondo incivilito formano – si afferma – «una rete telegrafica universale» i cui fili «farebbero più di venti volte il circuito della Terra [e] arriverebbero dalla Terra alla Luna e dalla Luna alla Terra»<sup>29</sup>.

<sup>28</sup> In Francia la legge Ollivier (25 maggio 1864) abolì il delitto di coalizione e sostituì la parola ‘operai’ con ‘chiunque’; lo stesso accade in Italia con il Codice penale Zanardelli, nel 1889.

<sup>29</sup> Sabato 1913, p. 635. In Italia la rete telegrafica al momento dell'unificazione (1861) era di 8242 km di linea; nello stesso periodo in Francia e in Inghilterra i km. di linea erano più di 16.000. Le convenzioni internazionali (Parigi; Pietroburgo; la fondazione del *Bureau*

La proiezione “universale” del servizio detta, però, solo parzialmente caratteri speciali. L’esercizio telegrafico è – si ripete – impresa industriale ma è nello stesso tempo servizio pubblico perché è dovere «permanente e inalterabile» dello Stato garantire a tutti l’uso dei mezzi di trasmissione del pensiero e gestire direttamente il servizio per garantire la segretezza e l’invulnerabilità della comunicazione. Più che come garante della riservatezza delle comunicazioni, il telegrafista dipendente dal governo si presentava, però, come un difensore dell’ordine, chiamato a controllare e filtrare il contenuto dei dispacci e a prevenire pericoli per lo Stato. La normativa lasciava emergere, infatti, soprattutto il profilo del controllo statale sul contenuto del telegramma: l’amministrazione deve respingere i dispacci pericolosi per la sicurezza dello Stato, contrari alle leggi, all’ordine pubblico e al buon costume, formulati con linguaggio segreto e contenenti offese alle istituzioni; il telegrafista deve segnalare tutti i casi dubbi alle autorità politiche e informarle di ogni comunicazione con possibile attinenza a fatti di ordine pubblico<sup>30</sup>.

La natura pubblica del servizio racchiudeva in sé, insomma, soprattutto il profilo del controllo di polizia. D’altra parte l’uso della telegrafia è collegato già all’inizio dell’Ottocento (per il telegrafo ottico, a “braccia mobili”) a usi militari e di polizia, alla necessità di impartire velocemente ordini. La preoccupazione si accresce con l’affermarsi del telegrafo elettrico. In Brasile, ad esempio, la prima linea telegrafica fu realizzata nel 1852, l’attuazione della «prodigiosa descoberta» – «comunicação dos pensamentos, das ordens, das notícias» senza distanze – fu inizialmente giustificata proprio dall’esigenza di impartire ordini in maniera immediata<sup>31</sup>.

*international de L’Union télégraphique*, Vienna 1868) anticipano l’assetto amministrativo dei singoli Stati e spesso ne ispirano i contenuti (in Italia un autonomo Ministero per le poste e i telegrafi fu istituito nel 1889). Cfr. Mazzotti 1914; Fari 2003; Paoloni 2006.

<sup>30</sup> La convenzione di Pietroburgo fissava a tal proposito sia l’invulnerabilità del segreto telegrafico, sia il diritto degli Stati di sospendere a tempo indeterminato le comunicazioni in linea generale e particolare qualora lo ritenessero necessario, con il solo obbligo di darne previa comunicazione agli altri Stati. In Italia la preoccupazione politica di controllare le comunicazioni e di prevenire i pericoli rappresentò addirittura un’iniziale ostacolo alla successiva diffusione del telefono: un mezzo ritenuto pericoloso proprio perché non consentiva un’adeguata vigilanza dell’autorità sul contenuto della comunicazione. Cfr. Mazzotti 1914, pp. 292 ss.; 345 ss.).

<sup>31</sup> Le comunicazioni nei primi anni furono riservate esclusivamente a servizi di polizia, con uno sviluppo lento delle linee. Tra il 1866 e il 1886 furono costruiti quasi 11.000 Km di linea telegrafica configurando il telegrafo come «servizio pubblico» (cfr. Maciel 2001; Costa da Silva 2011).

5. *Un interprete: il telegrafista*

Nel 1854 Ludovico Bosellini, un giurista modenese, è il primo a porre in Italia la questione della relazione tra giurisprudenza civile e commerciale e telegrafo. Il problema – scrive – non può essere eluso dai giuristi: a un dispaccio telegrafico «si crede» tanto da spostare eserciti e immense ricchezze; alle parole di «un interprete» (il telegrafista) si affidano uomini di Stato e persone comuni, generali e mercanti; è pertanto indispensabile considerare quanta «fede» possa prestare il diritto comune al nuovo mezzo, quanta «certezza» si possa trarre dalla «traduzione» del telegrafista.

La giurisprudenza affronta le nuove questioni. In una causa del 1856 (caso Weiller contro Oppenheim, reso poi celebre dalla lettura di Jhering) l'errore di trasmissione del telegrafista (trasmise *verkaufen* in luogo di *kaufen*) fu imputato al mittente per colpa nella scelta del mezzo di trasmissione, per mancata previsione del rischio<sup>32</sup>. Crescono inevitabilmente a fronte delle soluzioni giurisprudenziali le richieste di una normativa atta a disciplinare le ricadute nel diritto civile e commerciale della telegrafia.

Inserendosi nel dibattito per la codificazione del diritto civile in Italia, la monografia di Filippo Serafini del 1862, *Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale*, respinge decisamente l'intervento legislativo: il «diritto telegrafico» – scrive – può essere affermato dalla scienza giuridica e dalla giurisprudenza adattando i principi di sempre alla nuova scoperta. Il diritto – ripete, richiamando Savigny – non sta «nel senno di chi comanda», non nasce dalla «onnipotenza dei legislatori» ma dai fatti, dall'esperienza, dalla lenta trasformazione dei principî realizzata dai giureconsulti; la disciplina giuridica del telegrafo non può essere imposta dall'alto con norme rigide e astratti interventi legislativi, deve nascere giorno dopo giorno dal basso, dalle «pratiche suggerite dal bisogno», dalle concrete esigenze d'immediatezza della comunicazione a distanza. Serafini guarda al telegrafo per lanciare un messaggio nel dibattito sulla codificazione: il legislatore non è il padrone del Codice, non è in grado di fornire risposte adeguate al mutamento e alle innovazioni tecniche. Traspare da ogni pagina la convinzione di una sorta d'illegittimità dell'intervento del legislatore sul diritto civile, un diritto legato alle prassi e alla concretezza dei bisogni, in grado di evolversi e rispondere alle sfide dell'innovazione senza inutili sostegni «esterni».

<sup>32</sup> Cfr. Procchi 2012.

Gli scostamenti rispetto alle posizioni tradizionali sono però minimi, quasi a segnare un tempo di trasformazione del diritto in inevitabile contrasto con l'esaltata immediatezza della comunicazione proposta dal nuovo mezzo. A dire di Serafini la nuova macchina poneva al diritto civile la sfida della «urgenza», parametro attraverso cui individuare un nuovo punto di equilibrio tra certezza e necessaria riduzione di formalismi inutili. Gli aggiustamenti proposti al tradizionale tema della “conclusione dei contratti tra assenti” erano però minimi, si limitavano a indicare una linea intermedia tra la posizione prevalente di chi riteneva il contratto concluso soltanto nel momento della ricezione dell'accettazione e la posizione di chi, al contrario, riteneva che si perfezionasse già al momento dell'accettazione. Il dibattito principale verteva comunque sull'”efficacia della revoca”: quando ha effetto la revoca della proposta? La revoca inviata prima della ricezione dell'accettazione impedisce sempre (in omaggio alla teoria della volontà) il perfezionamento del contratto, oppure, al contrario, la revoca può produrre i suoi effetti solo quando raggiunge il destinatario prima dell'accettazione?

La velocità del «più prodigioso dei mezzi di comunicazione» non risolveva i problemi ma li aggravava. La via da seguire, a dire di Serafini, era quella di temperare le opposte teorie, “fingendo” che la volontà manifestata con la proposta sussistesse sino al momento dell'avvenuta conoscenza della revoca. La finzione temperava l'omaggio eccessivo alla teoria della volontà e manteneva integre le esigenze del commercio, l'affidamento della parte che non aveva avuto modo di conoscere la mutata volontà del proponente. Si trattava di un compromesso di buon senso. Irrisolto nel Codice civile, il problema fu affrontato in Italia nell'art. 36 del nuovo Codice commerciale del 1882 che, pur ritenendo il contratto tra persone lontane perfetto solo nel momento in cui il proponente era a conoscenza dell'accettazione, stabiliva che la revoca giunta all'altra parte dopo l'avvio all'esecuzione del contratto imponesse comunque al revocante di risarcire il danno.

Nulla di particolarmente nuovo sotto al sole, se non una semplice limatura delle certezze presenti nel campo delle obbligazioni.

Non si trattava, però, soltanto di adattare le regole “da sempre” riservate alla corrispondenza per lettera ma di affrontare le nuove questioni poste dalla macchina. Che fede prestare al telegramma? Quali le responsabilità del telegrafista? Come interpretare questo “linguaggio universale” capace di abbattere le distanze?

È ancora Lodovico Bosellini ad affrontare, in una lettera pubblicata in appendice al libro di Serafini, il tema della *Natura filosofica dei tele-*

*grafi*<sup>33</sup>. L'assillo è ancora quello della certezza: «"la parola" è fugace, [...] non vince distanze, né di tempo, né di luogo»; rendendo duraturo e indefinitamente trasmissibile il pensiero, "la scrittura" invece consente di «parlare a tutto il mondo», «a chi non è pronto, a chi non esiste ancora, [...] a chi non si conosce»; e ora, con la scrittura del telegrafo elettrico, il tempo è vinto, le distanze sono definitivamente abbattute. Resta però per il giurista il dilemma della veridicità; un dilemma che è dilatato dalle caratteristiche della macchina, dalla necessità di affidarsi per la trasmissione del pensiero a distanza a un terzo, a «un interprete», a «un traduttore di caratteri telegrafici in caratteri comuni».

Le caratteristiche della macchina pongono un problema di interpretazione (non dissimile, a dire di Bosellini, dal problema dell'interpretazione della legge): la parola è di per sé morta ma «si ravviva» grazie a chi ascolta e interpreta, dando valore ai vocaboli, spiegandone la causa, restringendone o allargandone il senso. Pur abbattendo le distanze di luogo e di tempo, il telegrafo non restituisce il contesto a chi «raccolge la parola»: certo, «se chi parla potesse fermare il suono, rinserrarlo in un otre, e mandarlo a chi deve raccogliere la parola, tutto sarebbe fatto salvo [...] ma ciò è fisicamente impossibile». Affidata com'è al ruolo dell'interprete, la nuova macchina esige cautele e impone l'uso di un nuovo linguaggio certo e universale: «un linguaggio brevissimo ed energico che si accosti allo stile epigrafico [...]. Sarebbe quindi opportuno che s'insegnasse l'arte di stringere le molte parole in poca e succosa sostanza. [...] La brevità non esclude la chiarezza se non quando è priva d'arte, né esclude una sobria eleganza: le fronde non sono fatte per l'epigrafia ne pei telegrafi».

Le riflessioni filosofiche sul telegrafo di Bosellini escludono sicuramente, insomma, l'avvento del telefono («fisicamente impossibile») ma annunciano lo stile "epigrafico" dei 140 caratteri di Twitter.

## 6. *Arte meccanica, arte liberale e "arte del telegrafista"*

Le comunicazioni "sulle ali del telegrafo" rinviano all'arte, al lavoro del telegrafista, al suo rapporto con la macchina e, come traduttore, al suo rapporto con il mittente e il destinatario. Che natura ha il contratto con l'amministrazione telegrafica? Come classificare giuridicamente l'"arte del telegrafista"?

<sup>33</sup> Bosellini 1862.

La questione è affrontata con riferimento al rapporto tra il telegrafista e la macchina ma propone singolarmente lunghe digressioni sulla classificazione delle arti liberali come contratto di mandato oppure di locazione d'opere. Considerata movendo dall'angolo visuale del telegrafista, la questione è però riproposta con sfumature diverse. Particolarmente decisa è, ad esempio, nelle molte pagine dedicate da Serafini all'argomento, la scelta a favore di una configurazione unitaria di tutti i lavori nella locazione e la critica nei confronti della distinzione tra lavori manuali e nobili, servili e liberali, fra "arte meccanica" e "arte liberale". Tali distinzioni – afferma – sono espressione di un pregiudizio radicato e oramai contrarie allo spirito del tempo: non ha senso invocare la gratuità del mandato per le arti liberali, perché anch'esse, come «tutti i servizi manuali e le cose in generale», hanno un prezzo legato alla legge della domanda e dell'offerta; perché anche le professioni liberali sono entrate nel mercato e pertanto «gli operai dell'intelletto possono aspirare anch'essi a quella indipendenza individuale di cui godono da gran tempo gli operai delle officine»<sup>34</sup>.

Colpisce il richiamo all'"indipendenza" goduta dagli "operai delle officine", un'indipendenza posta a sostegno della parificazione di tutti i lavori nel mercato: ogni fatica merita un salario; anche le professioni liberali hanno «il diritto al salario», «il diritto di pretendere un salario», di affermarsi "indipendenti" «come gli operai delle officine». La riconduzione di tutti i lavori al contratto di locazione è presentata come realistica accettazione della legge della domanda e dell'offerta: non è – si afferma – una resa del diritto all'economia (al sistema degli economisti, al materialismo della società industriale) ma un semplice riconoscimento «nei fatti» di una società mutata, della comune «identità giuridica ed economica» che caratterizza le diverse prestazioni di lavoro<sup>35</sup>.

Movendo dal lavoro del telegrafista, si giunge a un'apologia del diritto comune reso uguale dal mercato. Restano ferme radicate convinzioni: prima fra tutte la mitologia dell'"indipendenza" dell'operaio. Gli operai delle officine rappresentano, certo, la nuova pietra di paragone dell'età industriale, del mondo delle macchine e del mercato, ma restano ancora giuridicamente invisibili nelle classificazioni dei civilisti. Il Codice civile italiano del 1865, come sappiamo, non li menziona lasciandoli intravedere tra le figure chiamate a prestare lavoro «all'altrui servizio», vi-

<sup>34</sup> Serafini 1862, p. 114.

<sup>35</sup> Il rapporto tra l'avvocato e il cliente e quello fra «l'operaio e il fabbricante» si può distinguere soltanto per la natura del servizio reso e non per la natura del contratto. Serafini 1862, p. 110 ss.

cini e lontani non solo dai domestici («ultime vestigia della servitù»), ma anche dai nuovi addetti alle macchine, da quei telegrafisti interpreti della prima transizione dal vapore all'elettricità.

### 7. *Definizioni e classificazioni: soggetti e tempi del diritto*

Mi sia consentita una notazione finale sui tempi di trasformazione del diritto, su crisi e riconoscimento dei diritti.

Nell'Ottocento la rivoluzione industriale rese progressivamente obsoleto il lavoro artigianale e parte del lavoro manuale, produsse una nuova immagine del mondo e nuovi protagonisti sociali, trasformò molto lentamente le parole del diritto. Oggi la sempre più vasta automazione di compiti cognitivi facilmente sostituibili da macchine, robot, computer, ha un impatto sociale per molti aspetti più dirompente: rivoluzione digitale e globalizzazione presentano una seconda età della macchina che sovrappone contrastanti immagini della prosperità e del progresso in un'era di tecnologia trionfante<sup>36</sup>.

Nel primo Ottocento il vocabolario mentale dei giuristi stentava a riconoscere nel diritto uguale del Codice i nuovi soggetti sociali e a dar senso e valore ai mutamenti. Lo specchio del diritto rifletteva in maniera opaca innovazioni tecniche e trasformazioni sociali come a segnalare, nella persistenza delle distinzioni “di sempre”, la vacuità di astratti proclami e l'ineluttabile lenta trasformazione della mentalità degli interpreti, il lento farsi delle parole del diritto. Le ambiguità classificatorie erano in segreto accordo con un diritto di classe (denunciato con forza a fine Ottocento da molteplici correnti solidaristiche) ma riflettevano, nello stesso tempo, un mondo in transizione, popolato da contadini non più del tutto contadini, da artigiani non più del tutto artigiani, da artefici-operai “indipendenti”, da operai in concerto fra loro volti a richiedere diritti. Nuovi soggetti che nel lungo Novecento avrebbero sostenuto, con il farsi delle parole, le costituzioni democratiche fondate sul lavoro e sui diritti.

Ogni crisi si presenta anche come un momento di grandi opportunità, di ridefinizione delle conoscenze, delle parole, dei soggetti sociali, dei diritti. Il mondo unito dal vapore e dal telegrafo elettrico, il mondo delle macchine, degli operai e dei telegrafisti cresceva lentamente e parlava a pochi. Oggi, crisi e nuove opportunità si sovrappongono in una società sempre più individualistica, in mondo sempre più uguale nel

<sup>36</sup> Brynjolfsson – Andrew McAfee 2014.

mercato e sempre più drammaticamente disuguale, meno ampio e sempre più veloce. È stato notato che il telefono ha impiegato 77 anni per raggiungere 50 milioni di utenti, la radio 38 anni, la TV 13 anni, Internet (nata nel 1991) 4 anni, Facebook (lanciato in rete nel 2004) 3,5 anni. Nel 2009 un giochino elettronico (*Angry Birds*) ha raggiunto 50 milioni di utenti in 35 giorni<sup>37</sup>.

Nuove distinzioni e classificazioni attendono i giuristi. C'è da chiedersi però quali sono oggi i tempi del diritto, e soprattutto dove sono gli operai e i telegrafisti in grado di sostenere le parole e i diritti in una seconda età delle macchine che si affretta a rendere invisibile non soltanto il lavoro meccanico di ieri ma anche il lavoro come fondamento valoriale degli assetti costituzionali democratici.

### *Riferimenti bibliografici*

- Betti R. (1982), *Macchina*, in *Enciclopedia Einaudi*, vol. VIII, pp. 605-636.
- Borsari L. (1869), *Corrispondenza letterale e telegrafica in relazione all'articolo 92 cod. di commercio – Il Codice di commercio del Regno d'Italia annotato*, Parte prima, Torino: Utet, p. 336.
- Borsari L. (1878), *Commentario del Codice civile italiano*, Vol. IV, parte I, Torino: Utet.
- Bosellini L. (1854), *Dei telegrafi in relazione alla giurisprudenza*, in *La temi. Giornale di legislazione e di giurisprudenza*, V, f. 54 (ottobre 1854), p. 449.
- Bosellini L. (1862), *Sulla natura filosofica dei telegrafi*, Appendice II, in Serafini (1862), p. 204.
- Bry G. (1900), *Histoire industrielle et économique de l'Angleterre depuis les origines jusqu'à nos jours*, Paris: Larose.
- Brynjolfsson E., McAfee A. (2014), *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*, New York: W. W. Norton & Company (trad. it. *La nuova rivoluzione delle macchine: lavoro e prosperità nell'era della tecnologia trionfante*, Milano: Feltrinelli, 2015).
- Carlyle T. (1921), *Segni dei tempi*, in *Pagine scelte e pensieri*, a cura di A. Biancotti, Torino: Paravia.
- Cazzetta G. (2012), *Il lavoro (Ottocento)*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero – Diritto*: Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani, p. 422.
- Celliez H. (1836), *Code des ouvriers*, Paris: Marchant.
- Costa da Silva M. (2011), *A telegrafia elétrica no Brasil Império, ciência e política na expansão da comunicação*, in *Revista Brasileira de História da Ciência*, IV, 1, p. 49.
- Cristofori A. (2016), *Lavoro e identità sociale*, in *Marcore* (a cura di) 2016, pp. 149-174.

<sup>37</sup> Traggo il dato da Frey – Osborne 2015, pp. 7-8.

- Doll M. (2013), *The Wiring of the Working Class: On the Interdependence of Telegraphy and Social-Revolutionary Discourses in the Nineteenth-Century*, in Hampf – Müller-Pohl (eds.) (2013) pp. 92-113.
- European Political Strategy Centre, *The Future of Work. Skills and Resilience for a World of Change* (2013), EPSC Strategic Notes – Issue 13/2016.
- Fari S. (2003), *La telegrafia in Italia dal 1861 al 1866. Origini della rete telegrafica nazionale*, in *Archivio per la storia postale*, V, n. 14-15, p. 82.
- Fenet P. A. (1836), *Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil*, Paris: Videcoq.
- Figuier L. (1857), *Le nuove applicazioni della scienza all'industria e alle arti nel 1855*, Tomo IV (*Macchina a vapore, Battelli a vapore, Locomotive...*), Venezia: Grimaldo.
- Franceschelli V. (2009) *Convergenza. La "convergenza" nelle telecomunicazioni e il diritto d'autore nella società dell'informazione*, Milano: Giuffrè.
- Frey C.B., Osborne M. (2015), *Technology at Work. The Future of Innovation and Employment*, in Citi GPS – Report Series: Global Perspectives & Solutions, Issue 32, 9 February 2015, available at <https://www.citivelocity.com/citigps/ReportSeries.action?recordId=35>
- Fusar Poli E. (2012) *Centro dinamico di forze. I giuristi e l'innovazione tecnologica fra liberismo ed autarchia*, Milano: Giuffrè.
- Ghisi L.A. (1850), *Telegrafia elettrica ossia descrizione dei telegrafi elettro-magnetici, loro modo di agire e loro applicazioni agli usi sociali*, Milano: Stabilimento tip. Volpato, 1850 (seconda edizione ampliata e corretta).
- Hampf M., Müller-Pohl S. (eds.) (2013), *Global Communication Electric. Business, News and Politics in the World of Telegraphy*. Frankfurt New York: Campus Verlag.
- La parole ouvrière – 1830-1851* (Textes choisis par Alain Faure et Jacques Rancière) (2007), Paris: La Fabriques éditions.
- Lavialle de Lameillère (1863), *Préface du traducteur a Serafini, Le télégraphe dans ses relations avec la jurisprudence civile et commerciale*, Paris: Durand.
- Maciel L.A. (2001), *Cultura e tecnologia: a constituição de serviço telegráfico no Brasil*, in *Revista Brasileira de Historia*, 41, p. 127.
- Maifreda G. (2007), *La disciplina del lavoro. Operai, macchine e fabbriche nella storia italiana*, Milano: Bruno Mondadori.
- Maifreda G. (2011), *Libertà e controllo. La disciplina ottocentesca dello spazio di fabbrica tra costruzioni giuridiche e regolamenti interni*, in *Polizia del lavoro* (2011), pp. 117-136.
- Malepeyre L. (1833), *Code des ouvriers ou Recueil méthodiques des lois et réglementes concernant les ouvriers, chef d'atelier, contre-maitres, compagnons et apprentis*, Paris : Au bureau central.
- Marcore A. (2016), *La tecnologia antica: limiti ed effetti sulle attività lavorative*, in Marcore (a cura di) (2016), pp. 113-130.
- Marcore A. (a cura di), (2016), *Storia del lavoro in Italia. L'età romana. Liberi, semiliberi e schiavi in una società premoderna*, Roma, Castelvocchi;
- Mazziotti M. (1914), *La posta, il telegrafo, il telefono*, in *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, a cura di Vittorio Emanuele Orlando, vol. VII, parte seconda, Milano: Società Editrice Libreria, p. 287.
- McLuhan M. (1964), *Understanding Media. The extension of Man* (tr. it. *Gli strumenti del comunicare*, Milano: Il Saggiatore, 1967).

- Mollot (1856), *Code de l'ouvrier, ou sont explique ses droits et devoirs dans ses rapport avec le Maitre d'apprentissage et le patron, les règles de la justice industrielles devant les prud'hommes ou le juge de paix ; tous les institutions ouvriers en ce qui concerne la santé des ouvriers, leur logements, leurs épargnes, l'éducation de leur famille, etc*, Paris : Cotillon.
- Monfalcon J-B. (1836), *Code morale des ouvriers ou traité des devoirs et des droits des classes laborieuses*, Paris Lyon : Pelegaud, Lesne et Crozet.
- Mori S. (2011), *Dal benservito al libretto di scorta. Mobilità del lavoro e pubbliche discipline nella Lombardia preunitaria*, in *Polizia del lavoro* (2011), pp. 81-116.
- Mumford L. (1934), *Technics and Civilization* (trad. it. *Tecnica e cultura*, Milano: Il Saggiatore, 1961).
- Pacifici-Mazzoni E. (1869), *Codice civile italiano commentato – Trattato delle locazioni*, IV, Firenze.
- Panettoni G. (1854), *Appendice sull'utilità giuridica del telegrafo elettrico*, in *La temi. Giornale di legislazione e di giurisprudenza*, V, f. 54 (ottobre 1854), p. 452.
- Passaniti P. (2008), *La cittadinanza sommersa. Il lavoro domestico tra Otto e Novecento*, in *QF*, 37, p. 233.
- Paoloni G. (2005), *Telegrafi e telecomunicazioni dagli Stati preunitari al Regno d'Italia*, in Paoloni (a cura di), *Le poste in Italia. Vol. I: Alle origini del servizio pubblico 1861-1889*, Roma-Bari, Laterza.
- Polizia del lavoro: il definirsi di un ambito di controllo* (2011), a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Procchi F. (2012), *Brevi considerazioni sui telegrafi in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale negli anni dell'unificazione*, in *Teoria e storia del diritto privato*, V, p. 1.
- Ricci F. (1886), *Corso teorico-pratico di diritto civile. Vol. VIII. Dei contratti in ispecie. Della permuta, dell'enfiteusi e della locazione*, Torino: Utet.
- Roselli O. (2005), *La dimensione costituzionale dello sciopero. Lo sciopero come indicatore delle trasformazioni costituzionali*, Torino: Giappichelli.
- Sabato R. (1913) *Telegrafo*, in *Il Digesto italiano*, XXIII, 1, p. 634.
- Santangelo Spoto I. (1906), *Operai*, in *Il Digesto italiano*, XVII, pp. 411-443.
- Serafini F. (1862), *Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale*, Pavia: Tip. dei fratelli Fusi.
- Serafini F. (1863), *Le télégraphe dans ses relations avec la jurisprudence civile et commerciale*, Paris : Durand.
- Spaventa S. (1876) *Lo Stato e le ferrovie. Scritti e discorsi sulle ferrovie come pubblico servizio (marzo giugno 1876)*, ed. a cura di Sergio Marotta, Napoli: Vivarium, 1997.
- Sprenger F. (2013), *Between the Ends of a Wire: Electricity, Instantaneity and the Globe of Telegraphy*, in Hampf – Müller-Pohl (eds.) (2013), pp. 355-381.
- Tommaseo N., Bellini B. (1865-1879), *Dizionario della lingua italiana*, Torino: Utet, 4 voll.
- Troplong R.T. (1841), *Le droit civil expliqué suivant l'ordre des articles du Code. De l'échange et du louage commentaire des titres VII et VIII du livre III du Code civil*, Bruxelles, (Il diritto civile spiegato secondo l'ordine degli articoli del codice civile. Della permuta e della locazione: commentario de' titoli VII e VIII del lib. III del cod. civ. Nuova edizione italiana giuntavi il confronto... per Luigi Lo Gatto, Napoli: Rondinella, 1856.

Veneziani B. (2003), *Contratto di lavoro, potere di controllo e subordinazione nell'opera di L. Barassi*, in Mario Napoli (a cura di), *La nascita del diritto del lavoro. «Il contratto di lavoro» di Lodovico Barassi cent'anni dopo. Novità, influenze, distanze*, Milano, Vita e Pensiero, pp. 381-450.

**In the age of machines. *artefici, operai, telegrafisti*: codified law and classificatory uncertainties of jurists, by Giovanni Cazzetta**

The essay describes the different uses of the word “operaio” (manual worker) in the period of transition from the *ancien régime* of works to the age of machines. Ambiguities of Codes and interpretative uncertainties of legal scholars are analyzed in order to signal the tension between common law (“equal for everybody”) and the emerging of new social subjects, between silence of legislation (in the Civil Code of 1865 the word “operaio” is absent) and the progressive edification in society of words capable of substantiating precise legal protections.

*Keywords*: codification; unique subject of law; “operaio”; industrial revolution.

Giovanni Cazzetta è professore ordinario di Storia del diritto nell'Università di Ferrara (Dipartimento di Giurisprudenza, Corso Ercole I d'Este 37, 44121 Ferrara – Italy) [giovanni.cazzetta@unife.it](mailto:giovanni.cazzetta@unife.it)